



## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale <sup>108</sup> del 01-02-2019

Numero di settore 1 del 01.02.2019

Proposta 122 del 01.02.2019

**Oggetto:** Determinazioni e ripartizioni del monte ore per l'anno 2019 per RSU e OO.SS. rappresentative.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il CCNQ sottoscritto in data 04/12/2017 ad oggetto "Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" tra l'ARAN e le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

**PRESO ATTO** dell'art 10 del sopracitato CCNQ del 4/12/2017 ed in particolare ai commi da 1 a 3 e 6 che testualmente recitano:

- "1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato."
- "2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quando stabilito dagli artt. 28 e 33 omissis".
- "3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative." - " 6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Omissis..";

**VISTO** l'art. 11 co. 1 e 3 del CCNQ del 04/12/2017 che stabilisce quanto segue:

- "1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato."
- "3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 e 33."

**VISTO** il CCNQ siglato in data 04/12/2017, che ha sostituito il CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 come modificato dall'art. 7 del D. L. 90/2014 ed in particolare l'art. 28 co. 2 "Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione" che al comma 2 e al 6 testualmente recitano:

- ".....Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:  
a) n. 30 minuti alla RSU;

- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6. omissis.....;
- "6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

**VISTO** l'art. 31 co.5 del già citato CCNQ del 04/12/2017 ove tra l'altro si legge che a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, le prerogative sindacali del posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del mandato) spettano alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative indicate nelle tavole allegate che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale;

**RITENUTO** in attuazione di quanto sopra esposto di dover determinare il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, operando la conseguente ripartizione dello stesso tra i soggetti sindacali aventi titolo, secondo i criteri delineati dalle sopra citate norme contrattuali;

**PRESO ATTO** che in data 17/18/19 aprile 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;

**VISTO** il risultato finale delle ultime elezioni per il Rinnovo delle RSU del 17/18/19 aprile 2018 dove risultano assegnati i 4 seggi nel seguente modo:

- n. 1 seggio alla Funzione Pubblica CGIL;
- n. 2 seggi alla CISL FP;
- n. 1 seggio alla UIL FPL;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere in applicazione del CCNQ 04.12.2017, di procedere alla ripartizione dei permessi per l'anno 2019, esclusivamente tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale;

**RICHIAMATA** la Guida Operativa dell'ARAN per il personale dei Comparti emanata nel dicembre 2017 dal titolo "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro";

**APPURATO** che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come disciplinato dall'art. 25 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e dei Decreti del Sindaco n. 16 del 21/11/2013, n. 7 dell'11/06/2014 e n. 3 del 15/01/2015;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 7/2017;

**VISTO** il D. Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa:

**DI STABILIRE** in conformità alle disposizioni contrattuali richiamate, il monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2019:

- MONTE ORE spettante alla R.S.U. n. 24 ore e 30 minuti;
- MONTE ORE spettante alle OO.SS. n. 24 ore e 30 minuti così ripartite:
  - CGIL n. 4 ore;
  - CISL n. 13 ore;
  - UIL n. 7 ore e 30 minuti;

**DI PRECISARE** che il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 è il dott. Alfonso Del Vecchio, Responsabile dell'Area AA.GG. per la quale si attesta l'insussistenza di conflitti di interesse in conformità all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**DI INVIARE** copia della presente determinazione:

- Al Sindaco;
- Alle R.S.U.;
- Alle OO.SS.;
- All'Ufficio Personale;

- All'Ufficio Pubblicazioni per l'affissione all'Albo Pretorio on line per giorni quindici.

**Il Responsabile dell'Area AA. GG.  
Dott. Alfonso DEL VECCHIO**

